

AS561 - COMUNE DI BREMBATE (BG) - GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Roma, 7 luglio 2009

Comune di Brembate
Settore Territorio e Ambiente – Edilizia Pubblica

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi di igiene urbana alla società Unica Servizi S.p.a.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 1 luglio 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008.

In primo luogo, l'Autorità Garante della Concorrenza ha ritenuto che, impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis a causa della evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Il fatto che l'azienda Unica Servizi S.p.a. possa fornire servizi a favore di altri enti pubblici e di soggetti privati, oltre che provvedere alla progettazione e costruzione di impianti e infrastrutture per conto di terzi con vere e proprie finalità imprenditoriali, conferisce alla società la possibilità di effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per gli enti pubblici conferenti. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

Inoltre, si osserva che, a prescindere da quanto sopra detto sui requisiti di legittimità dell'affidamento *in house*, essendo Unica Servizi S.p.a. già affidataria, attraverso le sue società controllate (Hidrogest spa e Linea Servizi srl) di servizi pubblici locali, l'affidamento in oggetto incorre nel divieto di cui al comma 9 dell'articolo 23-bis, secondo cui "i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, (...), non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare".

Infine, si ricorda che la normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, non appaiono sussistere le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 23 bis, in particolare non è emersa l'assenza di presupposti per un efficace e utile ricorso al mercato. L'Amministrazione comunale si è infatti limitata a evidenziare apoditticamente la circostanza per cui la società affidataria, attraverso la controllata Linea Servizi S.r.l., sarebbe in grado di offrire un servizio a costi contenuti, non facendo specifico riferimento a particolari esigenze del contesto territoriale al fine di verificare, in maniera obiettiva, che il mercato non sia effettivamente in grado di reagire positivamente e che, pertanto, l'*in house* rappresenti l'unica alternativa perseguibile.

Pertanto, la circostanza per cui il territorio di riferimento è fortemente industrializzato, e caratterizzato da una produzione di rifiuti "*sicuramente rilevante*", appare elemento potenzialmente in grado di attirare l'interesse di operatori di mercato che volessero svolgere i servizi di igiene urbana nel territorio stesso.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino